

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE N° 513 dell'8.3.1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alle palazzine di Case Popolari site in BRINDISI alla Via

Marsica - (Lotti 3° e 4°) - PERIZIA N° 2 -

IMPRESA: PERUGINO Cesario da BRINDISI +

R E L A Z I O N E

- Premesso che con nota del 5.3.1983 pervenuta a questo Istituto l'8.3.1983 n. 1982 l'Impresa Geom. Cesario PERUGINO ha comunicato di essere disponibile alla ripresa dei lavori a condizione che venga effettuato:

- 1) - Pagamento, prima dell'inizio dei lavori, di tutti i certificati d'acconto maturati e non pagati, con relativi interessi legali e moratori.
- 2) - Rifusione del danno economico (maggiori oneri per ENEL tassa occupazione suolo pubblico, sfrido di materiali non riutilizzabili, dispendio di ore lavorative per parziale impiego della manodopera, immobilizzo di attrezzature, maggiori spese generali ecc.) provocato, tanto dalla mancata consegna globale degli appartamenti, quanto dalle prolungate sospensioni, oltre i termini di legge; che ci dovrà essere liquidato in misura forfettaria di £. 5.000.000.= per gli appartamenti già risanati e in misura di £. 1.500.000.= per

appartamento, da risanare;

e che in mancanza di quanto innanzi è disponibile per lo scioglimento del contratto con espressa rinuncia ad eventuali indennizzi che a qualunque titolo potessero competere, questa Direzione Lavori esprime in merito quanto segue:

- per quanto attiene la richiesta del punto 1), considerato che tutti i certificati di pagamento per lavori sono stati emessi da questa Direzione Lavori regolarmente e nei termini, sull'avvenuto pagamento o meno degli stessi potrà esprimersi solo il Servizio Amministrazione, atteso che questa Direzione Lavori non ne ha notizia. Notizia che comunque, nei casi di ritardi nei pagamenti, è indispensabile per potere procedere poi al conteggio degli eventuali interessi legali e moratori;

- per quanto attiene la richiesta del punto 2 relativo a indennizzi nella misura forfettaria di £. 5.000.000.= per gli appartamenti già risanati e £. 1.500.000.= per ogni appartamento da risanare ancora, si fa presente quanto segue:

- I lavori dovevano essere eseguiti in gg. 240 e poiché sono stati consegnati il 7.11.1979, dovevano essere ultimati il 3.7.1980. In effetti gli stessi, per la mancata disponibilità globale dei 18 alloggi oggetto del rifacimento dei solai di copertura, sono stati avviati con notevole ritardo ed eseguiti poi su tre alloggi per volta limitatamente, fino ad oggi, ad una sola palazzina e soltanto quando tali alloggi si

rendevano disponibili. Conseguentemente si è avuta subito una sospensione di gg. 196 per la esecuzione dei lavori dei primi tre alloggi, un intervallo di gg. 81 tra il primo ed il secondo gruppo di tre alloggi ed un altro intervallo di gg. 300 tra il secondo ed il terzo ed ultimo gruppo di tre alloggi del primo fabbricato. Pertanto si sono avuti gg. 577 di sospensione a fronte di gg. 236 di lavoro effettivo per un totale di gg. 813 per la esecuzione dei lavori di un solo fabbricato. Attualmente i lavori sono ancora sospesi in attesa che si abbia la disponibilità degli alloggi del secondo fabbricato richiesta a suo tempo al Servizio competente e sollecitata l'1.10.1982 e che venga assunta una decisione circa la condizione in esame posta dall'Impresa, con la richiamata nota del 5.3.1983, per la ripresa dei lavori stessi e cioè il riconoscimento e la conseguente rifusione del maggiore danno economico già subito e di quello a cui andrà ancora incontro per il notevole ritardo accumulato. Rifusione di danno economico che è previsto e riconosciuto dall'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto quando l'Amministrazione opta per la prosecuzione dei lavori invece che per lo scioglimento del contratto.

All'uopo si fa rilevare che l'Impresa con la stessa nota si è dichiarata disponibile allo scioglimento del contratto e che in tale ipotesi non pretenderà, come peraltro prevede lo stesso art.30 del Capitolato Generale di Appalto, alcun

indennizzo o compenso.

Circa l'equità degli indennizzi richiesti si ritiene che quello di £. 5.000.000.= richiesto a rifusione del danno economico di varia natura fin qui subito per la esecuzione dei lavori sopra elencati sia abbastanza equo considerato che in effetti come già detto, i lavori eseguiti sono durati complessivamente gg. 813 e che gli stessi hanno in effetti superato di gg. 397 il limite massimo di sospensione previsto dall'art. 30 suddetto. Tale notevole dilatazione dei tempi ha indubbiamente portato all'impresa un danno economico che può essere accettato in £. 5.000.000.=

Nessun giudizio può, invece, essere dato per il richiesto compenso forfettario di £. 1.500.000.= per ognuno degli alloggi per i quali si devono ancora eseguire i lavori proprio perché non essendo stati ancora ripresi i lavori e non potendo prevedere in quali condizioni e in che tempi gli stessi potranno essere eventualmente eseguiti, non è possibile esprimere alcuna valutazione.

BRINDISI, 11

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Arch. Pietro ORESTA)